



REGOLAMENTO ELETTORALE

Articolo 1 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina le procedure elettorali per il rinnovo delle cariche negli Organi Sociali dell'Università Popolare Eretina.

Articolo n. 1 bis – Integrazione deliberata il 5 maggio 2020

- Qualora motivi di forza maggiore, come lo è - ad esempio - una disposizione governativa, impediscano la presenza fisica dei soci, le elezioni del Comitato Direttivo possono essere svolte esprimendo il voto tramite email o altro strumento digitale (whatsapp o conference call); a tal fine l'UPE apre una mail espressamente dedicata alle elezioni: upeelezioni2020@gmail.com e propone un apposito numero di cellulare: **3401344104**; per garantire la riservatezza del voto espresso dai soci, entrambi gli strumenti, nel giorno delle votazioni, saranno ad esclusiva disposizione della Commissione elettorale. La Commissione provvederà a cancellare, dopo averli stampati, le mail e i messaggi ricevuti; le stampe saranno conservate nel plico delle elezioni.
- Per esprimere il voto i soci potranno utilizzare il proprio indirizzo email registrato al momento dell'iscrizione; qualora il socio sia sprovvisto di email propria potrà utilizzare l'indirizzo email di persona di propria fiducia. La Commissione elettorale provvederà eventualmente a verificare che l'email ricevuta sia stata inviata per conto del socio indicato nella stessa. Eventuali irregolarità saranno sanzionate con l'annullamento del voto espresso.
- Nella email con la quale esprime il voto indicando le preferenze, il socio dovrà indicare il nome e il cognome aggiungendo il numero della tessera UPE o il numero di un documento valido. Il voto sarà ritenuto valido anche se non venisse indicato il numero della tessera o del documento, purché la persona che esprime il voto sia chiaramente identificabile tramite gli elenchi dei soci in possesso dell'UPE.
- I soci che, per qualsiasi motivo, non hanno la possibilità di inviare una email, ma sono interessati ad esprimere il proprio voto, possono esprimere il voto tramite whatsapp o sms da inviare allo specifico numero indicato dall'UPE: nel messaggio, oltre alle preferenze, il socio dovrà indicare le proprie generalità aggiungendo il numero della tessera o di un documento valido.
- Qualora un socio dovesse votare due volte, i due voti vengono annullati.
- La commissione elettorale può riunirsi in sede, qualora sia consentito dalle condizioni di mobilità, per via telematica e/o tramite conference call, utilizzando la modalità ritenuta più opportuna anche per le condizioni poste dall'autorità competente; al termine delle operazioni di voto anche lo spoglio potrà avvenire con modalità telematica e/o tramite conference call.
- Le disposizioni del regolamento contenute negli articoli successivi che dovessero essere incompatibili con quanto definito dall'articolo 1 bis devono ritenersi sospese nel caso in cui le elezioni si svolgano utilizzando gli strumenti digitali.
- Il Comitato Direttivo in carica valuta, nel momento in cui fissa la data per le elezioni, il perdurare delle condizioni che rendono necessaria l'espressione del voto tramite strumenti digitali.



Articolo 2 – Indizione delle elezioni

Il Presidente dell'Associazione, tramite la convocazione di un apposito CD, avvia la procedura per le elezioni del Comitato Direttivo e del Collegio dei Revisori entro un mese dalla scadenza del loro mandato o comunque dal momento in cui si sono verificate le condizioni statutarie o di legge che prevedono una loro sostituzione. La data delle elezioni, fissata contestualmente per il Comitato Direttivo e per l'Organo di Controllo, è individuata in un giorno compreso nei tre mesi successivi alla data in cui viene avviata la procedura.

Successivamente, e comunque nei termini previsti dallo Statuto, il Presidente procede alla convocazione dell'Assemblea elettiva specificando il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione: la convocazione è affissa nella bacheca dell'Associazione. Tramite mail o altro strumento tracciabile, il Presidente provvede altresì a comunicare direttamente ai Soci la data delle elezioni e invita gli interessati a presentare la propria candidatura.

Contestualmente alla convocazione dell'Assemblea elettiva, come specificato al successivo art. 6, comma 2, il Presidente provvede a stampare e sottoscrivere l'elenco dei soci iscritti all'UPE in quella data e, in quanto tali, aventi diritto al voto se in regola con il versamento della quota associativa.

Le persone che dovessero iscriversi all'UPE dopo la convocazione dell'Assemblea elettiva non hanno diritto di voto né possono candidarsi alla carica di Consigliere.

Articolo 3 – Commissione Elettorale

A tutte le operazioni presiede una "Commissione Elettorale" composta da cinque membri: un Presidente, un segretario e tre scrutatori. I componenti la Commissione Elettorale sono nominati dal Comitato Direttivo e possono essere individuati solo tra i soci in regola con il pagamento della quota annuale. Della Commissione non possono far parte i membri del Comitato Direttivo uscente, i candidati alle elezioni e loro parenti o affini entro il III grado.

Il CD provvede a sostituire i componenti della Commissione che, dopo la nomina, venissero a trovarsi in una delle condizioni causa di esclusione. Il Presidente della Commissione provvederà a sostituire *motu proprio* i componenti che, ad elezioni in corso, fossero impediti ad esercitare la propria funzione.

La Commissione procede sia alla organizzazione delle elezioni (verifica degli aventi diritto, schede, urne, cabina, registro del verbale...), sia alla gestione delle elezioni medesime, fino alla proclamazione dei risultati.

La Commissione Elettorale si insedia subito dopo la nomina per le azioni preparatorie e si riunisce obbligatoriamente un'ora prima dell'inizio delle votazioni per siglare le schede e procedere alle altre operazioni preliminari al voto.

Articolo 4 – Candidature

Per l'elezione del Comitato Direttivo e dell'Organo di Controllo possono candidarsi i soci iscritti all'UPE entro la data in cui vengono indette le elezioni.

Per l'elezione dell'Organo di Controllo possono candidarsi anche soggetti non iscritti all'UPE. La Commissione elettorale dovrà comunque verificare che tra i candidati ce ne sia almeno uno iscritto al Registro dei Revisori dei Conti tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, così come previsto dallo Statuto dell'Associazione. La commissione dovrà segnalare al CD almeno 10 giorni prima della chiusura delle candidature l'eventuale assenza dei candidati minimi necessari per la composizione degli organi sociali.



Le candidature saranno presentate tramite domanda debitamente sottoscritta da far pervenire alla segreteria dell'UPE a mano, via fax, o via mail tra il 10° e il 30° giorno successivo all'avvenuta pubblicazione della convocazione dell'Assemblea elettiva. Alla domanda deve essere allegato: il Curriculum Vitae redatto in formato europeo, un documento in cui sia illustrata la proposta per l'indirizzo e lo sviluppo dell'Associazione, l'autocertificazione circa le condizioni di eleggibilità redatta sul modulo fornito dall'UPE.

Entro i 10 giorni successivi alla scadenza ultima in cui devono pervenire le candidature, la Commissione elettorale provvede a verificare che i candidati rispettino tutti i requisiti statutari e di legge, e trasmette i nominativi al CD che rende pubblico l'elenco definitivo dei candidati ammessi.

Qualora tra i candidati figurino uno dei soci precedentemente nominato quale componente della Commissione elettorale, il CD provvede a sostituirlo.

Articolo 5 – Presentazione dei Candidati ai Soci

Nei 20 giorni successivi alla validazione delle candidature, e comunque non oltre il 20° giorno prima della data fissata per le elezioni, il Presidente dell'Associazione convoca tutti i soci aventi diritto al voto per procedere alla presentazione dei candidati. L'invito deve contenere l'indicazione circa il giorno, il luogo e l'ora della presentazione e deve essere trasmesso ai soci tramite affissione nella sede sociale, pubblicazione sul sito, e tramite mail, social network o a mano.

In occasione dell'incontro, il Presidente dell'Associazione inviterà ciascuno dei candidati ad esporre le motivazioni della candidatura e le proprie proposte per l'indirizzo e lo sviluppo dell'Associazione già allegate alla presentazione della candidatura.

Articolo 6 – Versamento delle quote sociali

I Candidati e i votanti devono essere in regola con il pagamento della quota associativa annuale ed essere iscritti all'Associazione nel momento in cui viene indetta l'Assemblea elettiva.

Il Presidente dell'Associazione stampa e fornisce alla Commissione Elettorale l'elenco ufficiale degli iscritti aventi diritto al voto che abbiano versato la quota associativa alla data di convocazione dell'Assemblea elettiva.

Articolo 7 – Scheda elettorale

La scheda elettorale è costituita da un modulo prestampato su cui sono riportati, in ordine alfabetico, i nomi dei candidati al CD e, separatamente, i candidati all'Organo di Controllo.

Le schede, su cui viene apposto il timbro dell'Associazione, devono essere siglate dal Presidente della Commissione Elettorale e da uno scrutatore.

Articolo 8 – Preferenze

Prima che si proceda all'indizione delle elezioni, l'Assemblea dei Soci definisce il numero dei componenti il Comitato Direttivo e dell'organo Organo di Controllo.

Per il CD il numero dei consiglieri può essere definito da un minimo di 5 a un massimo di 7.

Per l'Organo di Controllo l'Assemblea potrà optare per un organo collegiale composta da 3 membri, oppure per un organo monocratico (revisore unico).



Per l'elezione del Comitato Direttivo ogni votante può indicare due preferenze.

Per l'elezione dell'Organo di Controllo:

Qualora l'assemblea opti per un Organo collegiale:

- una per il Presidente dell'Organo di Controllo;
- una per i componenti dell'Organo di Controllo;

Qualora l'assemblea opti per un Organo monocratico:

- una sola preferenza.

Saranno dichiarate nulle le schede contenenti un numero di preferenze superiori a quanto indicato nel comma precedente o che rechino segni o scritte atte a renderle identificabili.

Articolo 9 – Operazioni di voto

Il seggio elettorale apre alle 8:30 del giorno in cui sono fissate le elezioni, per procedere alle operazioni preliminari al voto: il Presidente della Commissione Elettorale verifica l'integrità e il numero delle schede elettorali, che deve corrispondere al numero degli aventi diritto al voto, e procede alla loro autenticazione unitamente ad uno scrutatore; le urne vengono chiuse mediante un sigillo firmato da tutti i componenti del seggio.

La Commissione Elettorale vigila sull'andamento delle operazioni di voto; il Presidente della Commissione è responsabile della corretta esecuzione di tutte le operazioni durante le quali devono essere sempre presenti almeno tre componenti della Commissione medesima.

Il Presidente della Commissione Elettorale alle ore 9:30 dichiara aperta la votazione e ammette al voto gli elettori di cui saranno stati acquisiti gli elenchi ufficiali stampati alla data di convocazione dell'Assemblea elettiva. Le operazioni di voto si chiudono alle ore 17:30; l'espressione del voto sarà comunque consentito a tutti gli elettori presenti a quell'ora nella sala delle votazioni.

Ogni votante inserito negli elenchi ufficiali viene identificato mediante documento di identità o per conoscenza diretta da parte di uno dei componenti la Commissione elettorale; successivamente riceve la scheda elettorale, si reca presso la cabina predisposta e qui esprime la propria preferenza tracciando un segno in corrispondenza dei nomi dei candidati prescelti.

Non è ammesso il voto tramite delega.

Al termine delle votazioni il Presidente della Commissione Elettorale procede allo scrutinio pubblico con l'ausilio del Segretario e degli scrutatori. Risulteranno eletti i candidati che riporteranno il maggior numero di preferenze. In caso di parità, ha priorità il più anziano di età associativa.

Le contestazioni circa la validità dei voti, nonché per qualunque altra questione dovesse sorgere nel corso dello scrutinio, sono decise immediatamente dai cinque membri della Commissione Elettorale a maggioranza dei suoi componenti. Delle contestazioni e delle relative decisioni viene presa nota nel verbale dello scrutinio.

Qualora l'Assemblea elettiva si svolga in seconda convocazione, così come previsto dallo Statuto, le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti.

Terminate le operazioni di scrutinio, la Commissione Elettorale proclama il risultato delle stesse tramite affissione all'Albo dell'Associazione presso la sede. Il risultato viene altresì pubblicato sul sito o attraverso altri strumenti di comunicazione pubblica.

Il Segretario della Commissione Elettorale redige il verbale delle operazioni di scrutinio.



Il membro del neoeletto Comitato Direttivo che ha ricevuto il maggior numero di voti (in caso di parità, quello più anziano di età associativa) ne convoca la prima seduta entro 15 giorni dall'elezione e la presiede.

L'Organo di Controllo viene convocato per la prima seduta entro 15 giorni dall'elezione, su iniziativa del componente che ha ricevuto il maggior numero di voti o, in caso di parità, da parte di chi vanta la più lunga militanza associativa. In caso di organo monocratico, l'organo è operativo già dal giorno successivo alle elezioni.

Articolo 10 – Rinvio allo Statuto

Per quanto non previsto o disciplinato nel presente Regolamento, approvato dal Comitato Direttivo nella seduta del 30 ottobre 2019, si rinvia allo Statuto dell'Associazione.

Articolo 11 - Pubblicazione del regolamento elettorale

Il Comitato Direttivo, è obbligato a rendere pubblico e accessibile a tutti i soci, il presente regolamento elettorale approvato nella seduta del 30 ottobre 2019.

Monterotondo, lì 5 maggio 2020

IL PRESIDENTE
dott.ssa Caterina Manco